

Rovato, lì 22 maggio 2025

**OGGETTO: Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia elettrica (o gas naturale), ai sensi dell'art. 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 463/2016/R/com (TIF) e dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 366/2018/R/com.**

Gentile Cliente,

Con la presente, conformemente a quanto previsto:

- dall'**art 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 366/2018/R/com** (cd. Codice di Condotta Commerciale),  
**e**
- dall'**art 12.1 delle condizioni di vendita e fornitura** (nel proseguo più semplicemente "CGF"), di cui al contratto di fornitura (nel proseguo più semplicemente "Contratto" o "Fornitura"), sottoscritto con Cogeme Energia S.r.l.- al tempo anche "Cogeme Nuove Energie S.r.l." (nel proseguo più semplicemente "Cogeme" o la "Società"), limitatamente agli utenti con Fornitura attiva in data anteriore al 1° ottobre 2024,  
**o, in alternativa,**
- dall'**art 7 delle CGF**, limitatamente agli utenti con Fornitura attiva a fare data dal 1° ottobre 2024,

siamo a comunicarle la presente **proposta di modifica unilaterale del Contratto** (nel proseguo più semplicemente "Proposta"), precisando che, la stessa, produrrà effetto tra le parti relativamente a tutte le fatture riferibili ai corrispettivi della Fornitura (nel proseguo più semplicemente "Bollette"), emesse da Cogeme **a decorrere dal 1° settembre 2025**.

La presente Proposta, formulata in attuazione dell'art. 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 463/2016/R/com (TIF), concerne il **solo disposto dell'art 12.1 delle CGF ("Fatturazione")**, limitatamente agli utenti con Fornitura attiva in data **anteriore al 1° ottobre 2024**, o, in alternativa, dell'**art 7 delle CGF ("Fatturazione")**, **relativamente** a quegli utenti con Fornitura attiva **a fare data dal 1° ottobre 2024**, restando invariate tutte le ulteriori disposizioni contrattuali, comprese le vigenti Condizioni tecnico economiche (nel proseguo più semplicemente "CTE"), le quali saranno valide ed efficaci tra le parti sino al termine in esse indicato.

Tanto premesso, con la presente Proposta, rivolta ai **clienti finali domestici e ai clienti finali diversi dal domestico, purché titolari di una fornitura connessa in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW, o di utenze gas, con consumi annui fino a 200.000 Smc**, Cogeme intende **incrementare la frequenza di emissione delle Bollette sintetiche**, passando, a far data **dal 1° settembre 2025, da una fatturazione dei corrispettivi della Fornitura bimestrale ad una a base mensile**. Il passaggio da una fatturazione bimestrale ad una su base mensile agevola il cliente nel monitoraggio dei costi e delle spese legate alla Fornitura, garantendo allo stesso una miglior gestione dei propri consumi, anche in considerazione delle notorie fluttuazioni registrate nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. In tal senso la fatturazione mensile garantisce al consumatore di circoscrivere, alla mensilità di riferimento, eventuali ed episodici incrementi del costo della componente energetica e/o del gas naturale, derivanti da fluttuazioni registrate sul mercato.

**Cogeme Energia S.r.l.**

Società unipersonale

Via XXV Aprile, 18

25038 Rovato (BS)

Tel. 030 77 14 1

info@cogemeenergia.it

 **cogemeenergia.it**

Iscrizione al Registro delle Imprese

CCIAA di Brescia n. 03372830988

REA 528733 - C.F./P.IVA 03372830988

Capitale Sociale 100.000,00 € i.v.

**Gruppo Cogeme S.p.A.**

Società soggetta all'attività di Direzione

e coordinamento di Cogeme S.p.A.

**Società certificata:**

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI ISO 45001:2018

UNI CEI 11352:2014

UNI PdR 125:2022

ESG-SDGs Rating:2022©

Di seguito si riportano per esteso il disposto degli artt 12.1 (“Fatturazione”) delle CGF ante 01 ottobre 2024 e dell’art 7 (“Fatturazione”) delle CGF per forniture attive dal 01 ottobre 2024, nella loro versione attuale ed in quella risultante a seguito dell’efficacia della presente Proposta, con evidenziate in **grassetto** le parti interessate dalla modifica.

\*\*\*

**Versione corrente dell’art 12 (“Fatturazione”), efficace fino al 30 agosto 2025**

“12.1 Il Fornitore emetterà fattura al Cliente con periodicità mensile o bimestrale, in relazione alla scelta indicata dal Cliente stesso nella Richiesta di Fornitura per ciascun POD e/o PDR.

12.2 [...]”

**Nuova versione dell’art 12 (“Fatturazione”), efficace a decorrere dal 1° settembre 2025**

“12.1 Il Fornitore emetterà fattura al Cliente con periodicità mensile.

12.2 [...]”

\*\*\*

**Versione corrente dell’art 7 (“Fatturazione”), efficace fino al 30 agosto 2025**

“I consumi rilevati come indicato all’Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Il Fornitore attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. Il Fornitore darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o gas, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore gas e dal Distributore elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione le fatture saranno emesse con cadenza bimestrale per i clienti finali domestici e per i clienti finali diversi dal domestico connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW, salvo diversa richiesta del cliente di fattura mensile. Per clienti finali diversi dal domestico connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW la periodicità di fatturazione sarà unicamente mensile. Per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, le fatture saranno emesse con cadenza bimestrale per consumi inferiori a 5.000 Smc/anno, salvo diversa richiesta del cliente di fattura mensile. Per consumi superiori a 5.000 Smc/anno la periodicità di fatturazione sarà unicamente mensile.** Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione, le utenze di Gas aventi consumi annui superiori a 200.000 Smc, le utenze multi-sito e le amministrazioni pubbliche la periodicità di fatturazione sarà mensile. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in bassa tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc il Fornitore emetterà la fattura entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF. In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Ai sensi dell’art. 1460 Codice civile, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il Fornitore, ad eccezione della fattura di cessazione della Fornitura, si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 5,00 € (cinque/00 euro); tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente vanta un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 5,00 € (cinque/00 euro), è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. Ai fini dell’emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Il Fornitore comunicherà al Cliente

la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata."

**Nuova versione dell'art 7 ("Fatturazione"), efficace a decorrere dal 1° settembre 2025**

"I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Il Fornitore attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. Il Fornitore darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o gas, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore gas e dal Distributore elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Per la Fornitura di Energia Elettrica alle utenze in Bassa Tensione le fatture saranno emesse con cadenza mensile per i clienti finali domestici e per i clienti finali diversi da quelli domestici, laddove connessi in bassa tensione. Per la Fornitura di Gas ad utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, le fatture saranno emesse con cadenza mensile.** Allo stesso modo le utenze di Energia Elettrica, alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione, le utenze di Gas aventi consumi annui superiori a 200.000 Smc, le utenze multi-sito e le amministrazioni pubbliche la periodicità di fatturazione sarà mensile. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in bassa tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc il Fornitore emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF. In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Ai sensi dell'art. 1460 Codice civile, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il Fornitore, ad eccezione della fattura di cessazione della Fornitura, si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 5,00 € (cinque/00 euro); tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 5,00 € (cinque/00 euro), è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Il Fornitore comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata."

\*\*\*

Fermo quanto premesso, la informiamo che, qualora non convenisse con i termini della presente Proposta ha facoltà, in applicazione dell'art 13 del Codice di Condotta Commerciale e dell'art 22 delle CGF (limitatamente a clienti con fornitura attiva in data antecedente al 1° ottobre 2024), o 11 delle CGF (limitatamente a clienti con fornitura attiva a fare data dal 1° ottobre 2024), **di recedere dal Contratto**, senza onere alcuno, comunicando a Cogeme, **entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della presente**, la volontà di avvalersi di tale facoltà.

La presente comunicazione, conformemente a quanto previsto dagli artt 11 e 22 delle CGF, si presume notificata al suo indirizzo, salvo prova contraria, decorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla trasmissione della stessa. Il recesso potrà essere esercitato, nel rispetto delle seguenti modalità: trasmissione di una comunicazione di recesso in forma scritta, in modalità tale da consentire a

Cogeme di verificare l'effettiva ricezione della stessa agli indirizzi di contatto della Società (raccomandata A/R all'indirizzo di Cogeme Energia S.r.l., Via XXV Aprile 18 – 25038 Rovato (BS); e-mail all'indirizzo [servizioclienti@cogemeenergia.it](mailto:servizioclienti@cogemeenergia.it); raccomandata PEC all'indirizzo [cogemenesrl@cert.cogeme.net](mailto:cogemenesrl@cert.cogeme.net)). Il recesso produrrà effetto a decorrere dalla data di efficacia della comunicazione di cambio fornitore, pervenuta all'indirizzo di Cogeme. Resta inteso che, fino alla data di efficacia del recesso, resteranno in vigore tra le parti le CGF e le CTE di cui al Contratto, con conseguente prosecuzione, sino a tale data, del rapporto di fornitura di energia elettrica e/o gas al POD e/o PDR a Lei intestato e correlato obbligo, da parte sua, di provvedere al pagamento dei corrispettivi fatturati a tal fine.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la presente Proposta si considererà recepita ed approvata e, pertanto, produrrà effetto tra le parti al conseguimento del termine comunicato.

Le ricordiamo che, per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo, può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas di ARERA, accessibile all'indirizzo [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

La informiamo infine per ogni richiesta di chiarimento e precisazione è a sua disposizione il nostro **Servizio clienti**, reperibile dal lunedì al giovedì (dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30) e il venerdì mattina (dalle ore 8:30 alle 12:00) all'indirizzo e-mail [richieste@cogemeenergia.it](mailto:richieste@cogemeenergia.it) e telefonico +39 03077141, o recandosi nei medesimo orari presso i nostri sportelli clienti di Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18 e di Palazzolo sull'Oglio (BS), c/o Centro Commerciale Europa, V.le Europa, 6.

L'occasione è gradita per porgerle i nostri più cordiali saluti

**Cogeme Energia S.r.l.**

Il Direttore Generale

Ing. Paolo Paoletti

*paolo paoletti*